

(N. 1381-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1950

---

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1951

---

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950.

---

ONOREVOLI SENATORI,

I. L'accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna, di cui al disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione, è uno dei tanti accordi intesi a liquidare le conseguenze della guerra nei rapporti fra Stati.

II. La negoziazione muoveva dai seguenti dati:

a) operazioni di guerra nella forma soprattutto di bombardamenti aerei in territori sudanesi da parte delle nostre Forze armate, non contestabili in relazione alle affermazioni dei nostri bollettini;

b) sequestro da parte del Governo sudanese dei beni dei nostri cittadini sia non residenti che residenti (soltanto in capitale liquido lire sterline 80.000);

c) richiesta di risarcimento di danni da parte del Governo sudanese per complessive, circa, lire sterline 80.000.

III. L'accordo col Governo inglese, di cui al presente disegno di legge, si riassume come segue:

a) restituzione da parte del Governo sudanese dei beni sequestrati a tutte le persone sia fisiche che giuridiche italiane residenti e non residenti nel Sudan;

b) riduzione di ogni pretesa del Governo sudanese alla somma *a forfait* di lire sterline 25.000 (pari a meno di un terzo dei danni dichiarati e della sola parte liquida dei beni sequestrati a cittadini italiani).

La Commissione propone quindi che l'accordo sia approvato.

GERINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio di lettere, il 29 luglio 1950.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione dello scambio di lettere suddetto si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.